# ORDINANZA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

#### Art. 1 <u>Disposizioni generali</u>

<sup>1</sup>Le infrastrutture sportive regolamentate sono le seguenti:

- a) Stadio Lido
- b) Stadio Morettina
- c) Stabile Canottieri-Salvataggio
- d) Piscine
- e) Palestre

Il disciplinamento dell'utilizzazione delle infrastrutture compete al Municipio sentita la Commissione sportiva comunale.

Il coordinamento delle attività sportive comunali è compito dell'Ufficio sport, il quale preavvisa la Commissione sportiva e il Municipio per la decisione finale.

<sup>2</sup>Le attrezzature sportive comunali sono a disposizione delle Società sportive statutariamente riconosciute con sede a Locarno.

Di regola nessuna concessione è data a Società non avente sede sociale a Locarno o a singole persone.

Eccezionalmente il Municipio può concedere l'uso delle infrastrutture comunali ad altre Società a condizione che:

- 1. sia fatta domanda scritta almeno 15 giorni prima;
- 2. sia versata anticipatamente la relativa tassa;
- 3. non sia occupata o di ostacolo all'attività delle Società locali;
- 4. siano presenti degli allenatori qualificati, responsabili.

La mancata osservanza delle disposizioni regolamentari comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione all'uso delle infrastrutture sportive.

<sup>3</sup>L'apertura, la chiusura e la sorveglianza delle infrastrutture sportive, nonché il funzionamento dei servizi, sono curati dai custodi o dai bidelli.

<sup>4</sup>Le Società che utilizzano gli impianti sportivi sono responsabili per l'ordine e i danni alle cose o a persone derivanti dall'attività dei propri membri o dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate.

Le Società sono tenute a denunciare immediatamente ai custodi ogni danno riscontrato o cagionato.

<sup>5</sup>Le Società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere ad istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, samaritani, ecc.

<sup>6</sup>Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti.

#### Art. 2 Impianti esterni ed interni

<sup>1</sup>I speciali piani di occupazione regolano l'accesso e l'impiego delle infrastrutture e sono comunicati alle Società interessate.

<sup>2</sup>Sono responsabili, per una razionale disciplinata utilizzazione delle infrastrutture, anche i proposti alla direzione degli allenamenti delle Società concessionarie e gli organizzatori delle manifestazioni.

<sup>3</sup>Chiunque, atleti e spettatori, che con il proprio comportamento disturbano il regolare svolgimento delle attività sportive o recano molestie al prossimo, possono essere allontanate dall'infrastruttura.

<sup>4</sup>I telefoni collocati all'interno delle infrastrutture possono essere utilizzati unicamente per comunicazioni di servizio e in caso di emergenza sanitaria.

<sup>5</sup>L'accesso di veicoli a motore nell'area delle infrastrutture comunali è severamente proibito salvo speciale autorizzazione.

<sup>6</sup>E'assolutamente vietato l'accesso all'interno delle infrastrutture con calzature sporche o non confacenti all'ambiente.

Nelle palestre è vietato circolare a piedi nudi.

Sulle piste in Tartan è consentito esclusivamente l'uso di scarpette regolamentari per l'atletica con chiodi della lunghezza massima di 6 mm, oppure di pantofole d'allenamento non chiodate. E' severamente vietato l'uso di ogni altro tipo di calzatura in particolare quella per il gioco del calcio.

<sup>7</sup>L'uso delle materassine di caduta dei salti è consentito solo dopo aver tolto ed allontanato dalla zona il relativo telone di protezione.

**8**I locali assegnati alle Società (magazzini, ecc.) dovranno dalle stesse sempre essere tenuti in odine.

<sup>9</sup>L'occupazione delle infrastrutture interne non può, di regola, protrarsi oltre le ore 22.30.

10L'occupazione delle infrastrutture interne ed esterne durante i giorni festivi e le vacanze scolastiche viene concessa secondo l'art. 1 della presente ordinanza.

11 Il gioco del calcio è permesso all'interno solo con palloni speciali per palestre e per le forme di carattere scolastico previste dai manuali federali di ginnastica e sport (edizione 1978). <sup>1</sup>

11bis Il gioco dell'hockey è permesso unicamente ai bambini delle scuole elementari. 1

12 Le attrezzature e gli impianti dopo l'uso, devono essere sistemati al loro posto; i tappeti non possono essere utilizzati all'esterno salvo precisa autorizzazione. Il materiale scolastico minuto non viene messo a disposizione delle Società.

13E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE.

### Art. 3<sup>2</sup> Animali

Animali di qualsiasi specie non sono ammessi all'interno delle infrastrutture sportive regolamentate.

## Art. 4<sup>2</sup> Disposizioni finali

Chi non ossequia i disposti dei regolamenti e non si attiene alle direttive degli organi di sorveglianza, viene segnalato al Municipio per le decisioni del caso. Casi gravi o recidivi comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione all'uso delle

infrastrutture sportive.

Approvata con risoluzione municipale del 7 novembre 1983. Esposta all'albo comunale durante il periodo dal 10 al 24 novembre 1983.

<sup>1</sup>Modifiche approvate con risoluzione municipale del 21 settembre 1987. Pubblicazione all'albo comunale durante il periodo dal 24 settembre all'8 ottobre 1987.

<sup>2</sup>Modifica approvate con risoluzione municipale dell'11 ottobre 1999. Pubblicazione all'albo comunale durante il periodo dal 25 ottobre al 9 novembre 1999.